



CLUB CAMPEGGIATORI IBLEI



REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 **PRINCIPI ATTUATIVI**

Per conseguire gli scopi già indicati all'art. 1 e all'art. 2, 1° Capoverso: sub lettera dalla "a" alla "o", e consentire l'attuazione di tutti gli altri punti dello Statuto, l'Associazione, denominata "Club Campeggiatori Iblei", adotta il seguente Regolamento Interno, che contempla quanto non previsto dallo Statuto stesso e lo integra nei punti che necessitano di dettagli di merito. Tale Regolamento, in sintonia con lo Statuto, dopo l'approvazione, sarà modificabile solo dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, così come previsto per le altre deliberazioni assembleari, su proposta di uno o più soci.

Art. 2 **SOCI**

1. I Soci possono essere Ordinari, Sostenitori, Onorari, Giovani e Familiari.
2. I Soci Ordinari costituiscono il motore di ogni attività sociale. Questi sostengono l'Associazione con la quota ordinaria stabilita dall'Assemblea e rivestono le Cariche Sociali previste dallo Statuto nei modi e termini sanciti da questo Regolamento Interno.
3. I Soci Sostenitori sono quei Soci che comunque mantenendo lo stato di Socio Ordinario decidono, su base autonoma e volontaria, di dare all'Associazione un contributo significativo, anche se non esplicitamente richiesto. Tale contributo può essere sia di tipo economico, sia di tipo collaborativo che richieda un notevole impegno personale. La nomina di Socio Sostenitore è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Tale riconoscimento di sostegno cessa nel momento in cui si interrompe il rapporto collaborativo che lo ha determinato e la revoca segue la stessa procedura della nomina.
4. I Soci Onorari, non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Associazione, né possono vantare alcun diritto e/o pretesa. Non hanno diritto di voto, né possono rivestire cariche sociali. Questi vengono nominati con delibera assembleare, a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo, sulla base di particolari meriti derivanti da atti compiuti a sostegno delle attività sociali.
5. I Soci Giovani, pur non potendo rivestire cariche sociali, hanno diritto di voto in Assemblea e partecipano a tutte le attività sociali. Non godono di tutti i benefici e vantaggi riservati ai Soci Ordinari e Familiari.
6. I Soci Familiari partecipano attivamente alla vita sociale e godono degli stessi vantaggi riservati ai Soci Ordinari. Non possono rivestire cariche sociali. Presenziano alle Assemblee dei Soci e, pur non avendo diritto di voto, possono intervenire e formulare proposte.

Art. 3 **NUOVE ISCRIZIONI**

1. Chi aspira a diventare Socio Ordinario o Socio Giovane deve presentare domanda compilando l'apposito modulo prestampato ed allegare alla stessa l'importo che comprende la quota d'iscrizione relativa all'anno in corso e la tassa d'ingresso, stabilite dall'Assemblea Ordinaria all'inizio dell'anno sociale.



2. La domanda per i Soci Familiari avviene contestualmente a quella del Socio Ordinario.
3. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione. Nel caso venisse respinta, è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro i 15 giorni successivi al provvedimento di rigetto.
4. Se la domanda non viene nuovamente respinta entro 30 giorni dalla data del ricorso, si intende automaticamente accolta, in caso contrario le quote versate saranno restituite.
5. L'iscrizione può essere effettuata durante tutto l'arco dell'anno e fino al mese di ottobre incluso con riferimento all'anno in corso. Eventuali domande presentate nell'ultimo bimestre saranno considerate e valutate per l'anno successivo a quello di presentazione e avranno comunque effetto come se fossero datate al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
6. I soci, dal momento dell'accettazione della domanda, acquisiscono il diritto di usufruire di tutti i servizi e tutte le agevolazioni previste dall'Associazione. Dallo stesso momento avranno diritto di voto in Assemblea, ma non potranno rivestire cariche sociali se non dopo un anno dall'iscrizione.

Art. 4

RINNOVO ANNUALE

1. Il rinnovo annuale è confermato dalla apposita domanda, sottoscritta dal Socio, e dal pagamento della quota prevista, da effettuarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il mancato adempimento di tale formalità costituisce espressa volontà di dimissioni dall'Associazione da parte del Socio Ordinario o Giovane e del Socio Familiare eventualmente collegato al Socio Ordinario dimissionario.

Art. 5

PERDITA DEI DIRITTI

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte;
 - c) per radiazione.
2. Le dimissioni devono essere date dal socio per iscritto, o possono essere determinate da quanto previsto al precedente Art. 4.1.
3. La radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per l'inosservanza: dello Statuto e/o del Regolamento, come pure delle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, o per altri gravi motivi, dopo aver sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri. La radiazione verrà comunicata per iscritto al socio radiato e potrà essere resa nota agli altri soci con apposita comunicazione con i mezzi normalmente utilizzati dall'Associazione.

Art. 6

SEZIONI PERIFERICHE

1. Per venire incontro ai disagi di quei soci che, risiedendo in località al di fuori del territorio del comune di Ragusa, sono condizionati dalla distanza a partecipare alla piena attività associativa o comunque limitati nell'operatività per via di tale condizione, e per consentire a questi una propria autonomia organizzativa, sempre nel pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione, vengono costituite le Sezioni Periferiche.





2. Una Sezione Periferica è regolarmente costituita da 10 o più soci che, con la stesura di un proprio Regolamento di Sezione, in armonia con lo Statuto e con il Regolamento Interno del Club, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo, designino un delegato di Sezione, regolarmente e democraticamente eletto dai soci durante l'Assemblea di Sezione.
3. Una volta costituita la Sezione Periferica, con delibera del Consiglio Direttivo, il Delegato della Sezione diventa membro aggiunto del Consiglio stesso, senza diritto di voto.
4. L'Assemblea Ordinaria dei soci del Club, determinerà, per l'anno di riferimento, la quota per ciascun socio della Sezione da assegnare alla Sezione stessa, per consentirle una certa autonomia gestionale. Tale quota moltiplicata per ciascun socio della sezione stessa, sarà elargita dal Club tramite il Delegato di Sezione, secondo le necessità, nell'arco dell'anno, e comunque a seguito di documentazione contabile di spesa, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.
5. Il Socio della Sezione è, a tutti gli effetti, un socio dell'Associazione con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Può pertanto essere designato per incarichi da parte degli Organi sociali del Club, partecipare a pieno titolo a tutte le attività, essere eletto come Consigliere o Probiviro o Revisore dei Conti, alla pari di tutti gli altri soci, nel rispetto degli altri requisiti richiesti.

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci, convocata nei modi e termini stabiliti dallo Statuto, è validamente costituita dal Presidente dell'Assemblea, dalla stessa nominato, insieme al Segretario e alla Commissione Verifica Poteri e Scrutatori. Dopo aver verificato il numero legale, determinato dalla presenza dei Soci Ordinari, a mezzo di conta e/o appello nominale, e dopo aver scritto a verbale i nomi dei Soci Ordinari presenti e delle deleghe ammesse, l'Assemblea è operativa.
2. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci Giovani, che, se maggiorenni, hanno diritto di voto. Sono inoltre ammessi i Soci Familiari e i Soci Onorari che, pur non avendo diritto al voto, possono iscriversi a parlare per rappresentare eventuali richieste o proposte.
3. I Soci Giovani, Familiari e Onorari non hanno facoltà di delega all'Assemblea, né possono essere delegati dai Soci per i quali la delega è ammessa. L'unica eccezione a questa norma è la facoltà di un Socio Ordinario di delegare un Socio Familiare dello stesso, purché maggiorenne, che solo in questo caso potrà essere delegato e rappresentare a tutti gli effetti il delegante e, inoltre, avrà diritto di voto, senza per effetto di questo mandato, poter rivestire alcuna carica sociale, pur potendo rappresentare e sostenere la candidatura del Socio delegante.
4. I presenti, non soci, saranno allontanati a meno che non espressamente invitati dal Club e ove la loro presenza sia richiesta, con valida motivazione, da uno o più soci ed approvata dall'Assemblea.
5. Le deleghe, non più di una per ciascun socio che ne ha facoltà, devono essere sottoscritte dal delegante e portare la data dell'Assemblea a cui fanno riferimento.
6. L'Assemblea discute e approva il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e quello Preventivo per l'anno di riferimento.
7. L'Assemblea determina ed approva, in funzione del bilancio consuntivo e preventivo nonché delle disponibilità, la quota sociale che ciascun socio dovrà versare annualmente al Club, la tassa d'ingresso al Club, e l'importo da assegnare, per ciascun socio di Sezione Periferica, come contributo spese documentate che la Sezione andrà a sostenere nella propria autonomia di gestione.
8. E' prerogativa esclusiva dell'Assemblea la modifica del Regolamento Interno e dello Statuto.
9. Le delibere di modifica dello Statuto richiedono la presenza di almeno la metà+1 dei Soci Ordinari.
10. L'Assemblea, ove ricorrano i termini, designa il numero dei Consiglieri da eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.





11. L'Assemblea, alla scadenza dei relativi mandati, elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e i Delegati alle Assemblee Federali.
12. Le candidature per le elezioni, di cui al precedente punto 11, vanno presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo valuterà insieme al Collegio dei Revisori, in seduta congiunta, la ammissibilità delle stesse. In caso di rigetto, sarà l'Assemblea a decidere sulla legittimità delle stesse.
13. Nelle votazioni di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci è responsabile dell'attività assembleare, in conformità allo Statuto e al presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'Assemblea, per ottemperare a quanto previsto al precedente art. 7.1, si avvale della collaborazione di una Commissione di Verifica Poteri e Scrutatori, nominata dall'Assemblea. I membri della Commissione in numero di tre dei quali un Coordinatore e due Scrutatori, durante tutto il periodo dei lavori, controlleranno il corretto e regolare svolgimento delle operazioni di rito, riferendo al Presidente eventuali inadempienze e/o irregolarità osservate.
3. Il Presidente sottoscrive insieme al Segretario, che lo redige, il verbale d'Assemblea.
4. Dà la parola a chi ne fa richiesta, determina i tempi di intervento e quelli di eventuali repliche.
5. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine.
6. Per le normali deliberazioni assembleari può, su richiesta anche di un solo socio, dopo l'approvazione dell'Assemblea, procedere alla votazione sia a scrutinio segreto che per appello nominale o per alzata di mano.
7. Verifica che nel verbale vengano scritti tutti gli atti assembleari quali: interventi dei soci, richieste di voto e tutto quanto concerne l'attività assembleare svolta. Per tutte le votazioni saranno inseriti i risultati specificando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti oltre che i nomi dei singoli contrari e/o astenuti.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
2. I consiglieri eletti dall'Assemblea, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, devono essere soci dell'Associazione con anzianità non inferiore ad un anno.
3. I membri aggiunti del Consiglio Direttivo, in quanto Delegati di Sezione Periferica, non hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio.
4. In seno al Consiglio Direttivo potrà essere eletto un Tesoriere con l'incarico della tenuta dei conti nella gestione del Patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive predisposte dall'Assemblea dei Soci, e dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze.
5. Il Consiglio Direttivo, sulla base della volontà espressa dall'Assemblea, potrà attivare l'apertura, presso un Istituto di Credito, di un conto corrente o di deposito, intestato all'Associazione ed a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, ove questo esista, o, in assenza, del Segretario.
6. Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri, con frequenza minima trimestrale e con preavviso non inferiore a 48 ore e nei casi urgenti 24 ore.
7. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti, compresi i voti dei Delegati di Sezione, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.





8. Le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate su apposito foglio, sottoscritto dai presenti, che andrà a costituire ufficialmente la raccolta dei verbali di riunione, per ciascun anno. Della tenuta in ordine di tale Raccolta sarà responsabile il Segretario dell'Associazione.
9. Qualora un consigliere dia le dimissioni dalla carica oppure sia assente, senza valido motivo, per più di 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, sarà dichiarato decaduto dall'incarico e sarà sostituito per surroga dal primo dei non eletti alla precedente Assemblea.
10. Il nuovo Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare le cariche eventualmente rimaste vacanti.

Art. 10 **IL PRESIDENTE**

1.- Il Presidente:

- a) nominando i componenti delle Commissioni, che potranno essere scelti tra tutti i soci, terrà conto sia della disponibilità che di specifiche e particolari competenze individuali per l'ottenimento di migliori risultati riguardo agli obiettivi da raggiungere. I membri delle Commissioni potranno, qualora richiesto, su invito del Presidente, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per proporre iniziative e/o progetti scaturiti dal lavoro collegiale svolto, senza avere diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso;
- b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle congiunte con il Collegio dei Probiviri e/o dei Revisori dei Conti. Il suo voto è determinante in caso di parità nelle votazioni;
- c) può prendere autonomamente, in via d'urgenza, decisioni di Ordinaria Amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo immediatamente successivo, purché le stesse siano conformi alle direttive imposte dallo Statuto e dal Regolamento Generale;
- d) può operare in autonomia, su specifico mandato e delega del Consiglio Direttivo;
- e) vigila sulla compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo che sottoscrive con il Segretario;
- f) firma eventuali assegni e/o ordini di pagamento, e tutto ciò che è richiesto dall'Amministrazione dei beni e del Patrimonio dell'Associazione, congiuntamente al Tesoriere, ove questo esista, o, in mancanza di un Tesoriere, congiuntamente al Segretario.
- g) Gestisce, insieme al Consiglio Direttivo, il Fondo Comune del Club e amministra lo stesso, per le operazioni ordinarie, sulla base del mandato ricevuto dall'Assemblea dei soci;
- h) può conferire deleghe, per particolari esigenze, ad un componente del Consiglio Direttivo e/o ad uno o più soci su specifiche materie e/o funzioni.

Art. 11 **IL SEGRETARIO**

1.- Il Segretario:

- a) dispone gli atti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, secondo le direttive e delibere degli organi sociali, delle quali cura l'attuazione e ne risponde al Presidente;
- b) redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti sociali;
- c) è responsabile della tenuta e compilazione dei verbali del Consiglio Direttivo che sottoscriverà, insieme al Presidente e ai Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio;
- d) nei casi in cui è vacante la carica di Tesoriere, firma, congiuntamente al Presidente, eventuali assegni e/o ordini di pagamento inerenti la gestione delle attività sociali del Club.





Art. 12 **IL TESORIERE**

1. Al Tesoriere non è richiesta alcuna particolare e specifica competenza di gestione amministrativa e/o contabile, in quanto l'Associazione non ha obblighi di tenuta della contabilità.
2. Il Tesoriere, che deve essere membro del Consiglio Direttivo, per consentire la maggiore trasparenza possibile di rendiconto da presentare ai soci, come prevede l'attuale legislazione:
 - a) cura tutti gli atti di competenza stabiliti secondo le direttive e con le modalità determinate dagli organi sociali e ne risponde al Consiglio Direttivo;
 - b) cura l'archiviazione di tutta la documentazione giustificativa riguardante le entrate e le uscite del fondo comune dell'Associazione, nei termini e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo; ove richiesto, effettua i pagamenti e le riscossioni, su mandato del Presidente, quando questi non siano espressamente delegati ad altri, e controlla il fondo a disposizione del segretario, per le spese di cancelleria;
 - c) firma, congiuntamente al Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, gli assegni bancari tratti sul conto corrente, bancario o postale, intestato al Club Campeggiatori Iblei, tenendo contestualmente aggiornato un foglio di calcolo elettronico o documento cartaceo con tutti i movimenti del fondo comune depositati sul conto medesimo;
 - d) è responsabile della tenuta del libro di cassa (anche su foglio elettronico), dove avrà cura di registrare le entrate e le uscite di Cassa del Club;
 - e) oltre alle trascrizioni di cui alle precedenti lettere c) e d) avrà cura di predisporre, sempre sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre, assieme ai documenti giustificativi, al Consiglio stesso, nei termini e modi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - f) a inizio d'anno, predisporrà, su indicazioni del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo che, come prevede lo Statuto, sarà dallo stesso Direttivo esposto al Collegio dei Revisori dei Conti, per le verifiche di competenza, e successivamente all'Assemblea dei Soci, per l'eventuale discussione, approvazione e/o modifica in base alle indicazioni e deliberazioni della stessa.

Art. 13 **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per la gestione sociale, all'inizio dell'anno finanziario, viene redatto un apposito Bilancio Preventivo annuale. Tale Bilancio, soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, costituisce mandato, per gli organi sociali, sulla gestione del Patrimonio e dei Fondi dell'Associazione.

Art. 14 **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, parimenti al Consiglio Direttivo.
2. I Revisori dei Conti ottemperano a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e la loro funzione è regolata dalle norme del Codice Civile sui Sindaci Revisori.
3. Una volta eletti dall'Assemblea dei Soci, si riuniscono e nominano a loro volta, tra i membri effettivi, un Presidente.





4. Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta l'anno, di massima a gennaio/febbraio, per effettuare le verifiche sulla regolarità della tenuta dei conti.
5. Il Collegio dei Revisori potrà essere convocato anche, su richiesta motivata di almeno 2 (due) Revisori e/o almeno 3 (tre) soci.
6. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convocherà la riunione dei membri effettivi e/o supplenti, in caso di assenza degli effettivi, con preavviso non inferiore a 48 ore e nei casi urgenti 24 ore, e ne darà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con le motivazioni della riunione.

Art. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, parimenti al Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri svolge le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nomina tra i suoi membri un Presidente.
4. La convocazione del Consiglio dei Probiviri, di norma, avviene su richiesta del Consiglio Direttivo, allo scopo di redimere le controversie tra i soci e tra questi ed il Direttivo stesso.
5. Il Collegio dei Probiviri è inoltre convocato dal Presidente del Collegio stesso, su richiesta motivata di almeno 2 (due) membri del Collegio stesso e/o almeno 3 (tre) soci, con lo stesso scopo enunciato al precedente punto 2.
6. Il Presidente del Collegio dei Probiviri convocherà la riunione dei membri effettivi e/o supplenti, nel caso di assenza degli effettivi, con preavviso non inferiore a 48 ore e nei casi urgenti 24 ore, e ne darà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con le motivazioni della riunione.

Art. 16

IL PATRIMONIO

1. Il Patrimonio, definito dallo Statuto, costituisce bene comune di tutti i soci.
2. L'utilizzo di fondi, al di fuori della ordinaria amministrazione, deve essere deliberato dagli organi sociali, tenendo conto del principio di equità e con il consenso della maggioranza dei soci.

Art. 17

SPECIFICHE GENERALI

1. Si precisa che tutte le prestazioni ed attività di collaborazione dei soci e loro familiari, durante le attività sociali, come pure le attività e prestazioni derivanti dalle cariche sociali, vengono svolte a titolo volontario e gratuito. Saranno ammessi solo eventuali rimborsi spese preventivati ed approvati dagli organi di competenza e supportati dai relativi documenti giustificativi.

Art. 18

NORMA TRANSITORIA

1. Poiché la durata delle cariche sociali è passata da uno a tre anni, allo scopo di avere la stessa scadenza con la Federazione Regionale e con la Confederazione Nazionale, il mandato, per tutte le cariche sociali, conferito nel 2008, avrà una durata di anni due, con scadenza al 31/12/2009.

